



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 341/15/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BRUGINE (PD) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015”*;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015”;

VISTA la nota del 26 maggio 2015 (prot.n. 45797) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso gli esiti istruttori relativi al procedimento avviato nei confronti del Comune Brugine (PD) per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale *“con riferimento alla consegna a domicilio di migliaia di giornali redatti a cura dell’amministrazione comunale dove capeggiano le foto del Sindaco e degli assessori. In particolare la segnalazione evidenzia che in un articolo per motivi legali a temi della campagna elettorale viene fatto espresso riferimento a due nomi di candidati al consiglio regionale (Luca Coletto e Arianna Lazzarini);*

ESAMINATA dunque la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato E, in particolare, la nota del 23 maggio 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Brugine ha inviato al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- l’attività di comunicazione istituzionale effettuata attraverso i giornali oggetto della segnalazione rappresenta una delle campagne periodiche di informazione della cittadinanza sullo stato di attuazione del programma di mandato previsto dall’art. 46 comma, 3 del D.lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali);
- l’attività svolta dal Comune rientra tra quelle previste dalla legge 150 del 2000, secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, l’attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni è finalizzata a illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, per promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- i giornali oggetto della segnalazione contengono indicazioni esclusivamente fattuali sulla natura degli interventi eseguiti e da eseguire nell’ambito di vari assessorati, ed in particolare con riguardo all’ospedale di Piove di Sacco che rappresenta un problema di rilevanza sociale;
- con riferimento all’indispensabilità di tale attività comunicativa si ritiene che sia doveroso dare conto alla cittadinanza delle vicende dell’amministrazione, oggetto peraltro di interrogazioni consiliari;
- l’amministrazione è stata mossa dalla volontà di dare continuità ad un percorso di trasparenza e partecipazione per la corretta gestione della cosa pubblica, senza volontà alcuna di incidere sulle dinamiche della competizione elettorale;

PRESA VISIONE dei giornali oggetto della citata segnalazione e allegati alla documentazione istruttoria, nonché di tutti gli elementi acquisiti alla data di conclusione degli accertamenti istruttori;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che con la suddetta nota del 26 maggio 2015 il Comitato “*ha esaminato l’esposto in oggetto e le controdeduzioni del Sindaco del Comune di Brugine, ha disposto a maggioranza di proporre all’Autorità di segnalare la violazione dell’art. 9 della legge 28 del 2000 da parte del Comune di Brugine in relazione alla contestata campagna di comunicazione sulle attività istituzionali effettuata nel periodo elettorale in quanto, alla luce delle prassi e delle deliberazioni di codesta Autorità in materia non risultano comprovate le peraltro generiche ragioni di indifferibilità di detta attività (...mossa unicamente dalla volontà di dare continuità ad un percorso di trasparenza e partecipazione avviato sin dal suo insediamento) potendo quindi l’attività ben essere svolta senza un rilevante pregiudizio alla stessa al di fuori del periodo elettorale. Né l’attività stessa risulta essere stata svolta in modo impersonale, essendo stati citati i nominativi di soggetti candidati alle elezioni regionali*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dal citato art. 9 è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2015;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che la pubblicazione dei giornali oggetto di segnalazione, la cui distribuzione “casa per casa” è avvenuta nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative e regionali del 31 maggio 2015, essendo riconducibile all'alveo delle attività declinate nella citata legge n. 150/2000, è soggetta al regime sancito nell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO che le iniziative di comunicazione oggetto di segnalazione risultano prive dei requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in relazione ai tempi trattati. Con riferimento poi al pur delicato tema dell'ospedale di Piove di Sacco, anche se oggetto di precedenti interrogazioni consiliari non risulta che l'Amministrazione abbia ritenuto di pubblicizzare la notizia nel periodo precedente il periodo elettorale. Del pari, non ricorre il requisito dell'impersonalità della comunicazione poiché sono riportati i nomi dei consiglieri regionali, in particolare dei candidati al consiglio regionale Luca Coletto e Arianna Lazzarini;

RITENUTO per le ragioni esposte che la fattispecie segnalata integri la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità al caso di specie dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 28 febbraio 2000, ai sensi della quale *“l'Autorità ordina la trasmissione la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Brugine (PD) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro ventiquattro ore dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di giorni quindici, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n.28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo pubblicità e tutele – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco- 80143 Napoli" o via fax al numero 081-7507550 o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo altresì copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, *lett. l)*, del D.lgs 2 luglio 2010 n.104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del medesimo decreto, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto segnalante e al Comune di Brugine ed è altresì trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani